



***NOTA INTEGRATIVA AL
BILANCIO DI PREVISIONE
2026-2028***

PREMESSA

La presente nota integrativa al bilancio si pone l'obiettivo di descrivere i criteri con i quali è stato redatto il bilancio di esercizio e di spiegare, anche in modo trasversale, i dati del bilancio stesso, in modo da renderlo leggibile nella sua completezza.

CONTENUTI

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare e missioni e programmi in coerenza con quanto previsto dai documenti della programmazione. Il bilancio di previsione 2026-2028 è stato redatto nel rispetto dei principi generali ed applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 5, decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al bilancio di previsione deve essere allegata la nota integrativa che deve contenere almeno i seguenti elementi:

- 1) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- 2) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- 3) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- 4) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile completare la realizzazione della programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- 5) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- 6) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- 7) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, c. 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- 8) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- 9) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Infine, a seguito dell'emanazione del D.M.7.9.2020 (12° aggiornamento del Dlgs. 118/2011), qualora l'ente abbia evidenziato un disavanzo di amministrazione alla fine del precedente esercizio, nella nota integrativa devono essere indicate le entrate e le spese destinate al ripiano del disavanzo.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

LE ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2026-2028 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti già chiusi, ove disponibile, ovvero, le basi informative (catastale, tributaria, ecc.). L'andamento definitivo delle entrate soprattutto tributarie del 2025 non è ancora noto, essendo le scadenze delle due principali entrate, IMU e TARI, rispettivamente alla fine dell'esercizio e nel primo trimestre di quello successivo. Da sottolineare comunque che gli ultimi anni sono stati anni anomali dal punto di vista della gestione del bilancio, soprattutto per le entrate e quindi i dati assestati non possono essere utilizzati come riferimento.

Nei paragrafi seguenti sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate, ponendo in evidenza le particolarità di ciascuna.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019 n. 160) ha abolito, a decorrere dal 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti. Ha inoltre dettagliatamente disciplinato la nuova imposta municipale propria, il cui presupposto è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Con la riforma si verifica di fatto l'unificazione delle previgenti IMU e TASI.

Le principali norme di riferimento sono l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, conv. In legge n. 201/2011, artt. 7 e 8 del d. Lgs. N. 23/2011, art. 1, commi 639-791, legge n. 147/2013, legge 160/2019.

Il comma 756 dell'articolo 1 della legge 160/2019 ha stabilito che i Comuni possono differenziare le aliquote dell'imposta municipale propria esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In origine, la disposizione avrebbe dovuto entrare in vigore dal 2021; tuttavia la mancata emanazione del richiamato decreto ministeriale ha differito la sua operatività.

Il decreto ministeriale 7 luglio 2023 ha individuato predette fattispecie, prevedendo una lunga serie di casistiche di aliquote differenziate. Parallelamente il Ministero ha reso disponibile nel "portale del federalismo fiscale" un apposito applicativo per consentire ai Comuni di inserire le proprie aliquote, produrre il prospetto delle aliquote, da riportare obbligatoriamente nella deliberazione di fissazione delle stesse, e per trasmettere il prospetto al ministero, al fine di adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 13 DL 201/2011 e articolo 1, comma 767, della legge 160/2019).

Il decreto ministeriale 6 settembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2024, ha integrato le fattispecie già introdotte dal decreto del luglio 2023 in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU).

In base a quanto stabilito dal comma 757 dell'articolo 1 della legge 160/2019, il prospetto delle aliquote generato dall'apposito applicativo deve formare parte integrante della delibera, pena inidoneità della stessa di produrre effetti.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Arera ha approvato il 3 agosto 2021, con deliberazione n. 363, il nuovo metodo tariffario dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (Mtr-2). Il metodo presenta molte conferme, ma anche alcune importanti novità rispetto a quello previgente fino al 2021 (Mtr - deliberazione Arera n. 443/2019 e successive modificazioni). In primo luogo, il nuovo metodo non si limita a definire le entrate tariffarie massime del servizio integrato di gestione dei rifiuti, ma stabilisce anche i criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento dei rifiuti. L'impostazione di base del Metodo tariffario (Mtr-2) resta quella del precedente metodo (Mtr), vale a dire un sistema basato sulle regole per stabilire le entrate tariffarie massime e la presenza di un limite alla crescita annuale delle tariffe. Così come rimane la commisurazione dei costi efficienti di un'annualità sulla base dei costi certi, validati, risultanti da scritture contabili obbligatorie del secondo esercizio precedente. Il nuovo metodo punta tutto sulla programmazione

pluriennale dei costi e delle tariffe massime. Il piano finanziario costruito sulla base delle regole del Mtr-2 è pluriennale, ed abbraccia l'intero periodo 2022-2025.

L'aggiornamento biennale 2024/2025 del PEF, previsto dall'art. 7.3 della deliberazione ARERA n. 363/2021, di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il 2° periodo regolatorio 2022/2025, in conformità alle indicazioni contenute nella deliberazione ARERA n. 389/2023, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2024.

Con Delibere Arera n. 133/2025/R/Rif e 355/2025/R/Rif è stata introdotta un'ulteriore componente perequativa unitaria "per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate" pari ad € 6,00 per utenza, finalizzata alla successiva redistribuzione del predetto Bonus Sociale sui rifiuti, che verrà redistribuito a decorrere dall'anno 2026 ai beneficiari indicati all'ente tramite piattaforma dedicata.

Il termine per approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva è disallineato rispetto a quello stabilito dal TUEL per l'approvazione del bilancio di previsione. Il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 fissa al 30 aprile di ciascun anno il termine per i suddetti adempimenti.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Nel 2026 vengono riconfermate le tariffe dell'imposta di soggiorno già applicate nell'anno 2025, come di seguito indicato:

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE (artt.19-20 Legge Regione Lombardia n. 27/2015)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
ALBERGHI cinque stelle	€. 4,00
ALBERGHI quattro stelle	€. 3,00
ALBERGHI tre stelle	€. 2,50
ALBERGHI due stelle	€. 2,00
ALBERGHI una stella	€. 1,50

STRUTTURE RICETTIVE NON ALBERGHIERE (artt. da 23 a 36 Legge Regione Lombardia n. 27/2015)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Case e appartamenti per vacanze - CAV - (art. 26)	€. 1,00
Locazioni Turistiche (affitti brevi)	€. 1,00
Foresterie Lombarde (art. 27)	€. 2,00
BED & BREAKFAST (art. 29)	€. 2,00

ATTIVITA' AGRITURISTICHE (Legge Regione Lombardia n. 31/2008)	IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO
Agricampeggi	€. 1,00
Attività agrituristiche	€. 2,00

Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno è stato quantificato in € 140.000 per l'esercizio 2026. L'ammontare sarà impiegato per le finalità previste dalla legge: interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locali.

Considerato che l'imposta di soggiorno, vista la sua caratteristica di periodicità di dichiarazione e pagamento mensile, va monitorata e gestita in maniera efficace e puntuale, tenuto conto altresì che le

incombenze non riguardano solo l'Ente ma anche le strutture ricettive che devono di fatto certificare gli importi incassati, l'Amministrazione ha ritenuto di mantenere un sistema gestionale che interfacci l'attività di dichiarazione on-line delle strutture con quella dell'Ente.

Una novità viene introdotta dai commi 3 e 4, dell'art. 180, del D.L. 34/2020 con cui viene precisato che i gestori delle strutture ricettive diventano responsabili del versamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sul soggetto passivo e sono obbligati a presentare un'apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 28/07/2023 è stata determinata l'addizionale comunale all'IRPEF nella misura fissa dello 0,80% con una soglia di esenzione assoluta di € 12.000,00.

Il gettito previsto è pari ad € 370.000,00 stimato mediante simulazione effettuata con apposito sistema ufficiale di stima disponibile sul Portale del Federalismo fiscale, secondo il criterio di competenza.

Il principio contabile applicato all. A/2 al D.Lgs 118/2011 in particolare prevede che gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta.

CANONE UNICO PATRIMONIALE

L'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) introduce la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone riconitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

Il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province.

Il canone è comprensivo di qualunque canone riconitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il relativo regolamento è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/2020 e successivamente modificato con Deliberazione n. 4 del 28/4/2021, è stato inoltre approvato il Regolamento riguardante l'applicazione del Canone alle sole zone adibite a mercato su area pubblica con Deliberazione

di Consiglio Comunale n. 5 del 28/4/2021, entrambi i regolamenti approvati entro il termine ultimo utile per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021 fissato al 30/4/2021 dal comma 3 art. 30 dl 41/2021.

PROVENTI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

L'Ufficio Tributi è impegnato da molto tempo per il recupero delle mancate riscossioni dei vari tributi dovuti sia all'evasione e/o elusione, ma anche a vere e proprie insolvenze. Oltre al recupero delle somme pregresse, già iscritte a residuo o stanziate in competenza, l'attività di recupero crediti è finalizzata a correggere i comportamenti omissivi o semplicemente ritardatari nei pagamenti dei tributi e delle varie entrate comunali, nel più ampio rispetto del principio di equità.

Nel corso del 2026 proseguirà l'attività dell'ufficio tributi e con l'emissione di solleciti TARI, accertamenti per varie annualità e accertamenti relativi all'IMU.

FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE

In assenza di dati definitivi riferiti all'anno 2026, sono stati mantenuti gli importi dell'annualità 2025 disponibili sul sito finanza locale, con gli accorgimenti già previsti dal comma 494 dell'art. 1 della Legge n. 213/2023, il quale prevede la fuoriuscita dal FSC del "Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi" che a partire dall'annualità 2025 e fino all'anno 2027 deve essere codificato al titolo 2 dell'entrata.

LE SPESE

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

SPESE DI PERSONALE

L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (decreto crescita) come modificato dall'art.1, comma 853, della legge 160/2019, ha introdotto la possibilità da parte di tutti i Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

Per quanto riguarda il rispetto della spesa di personale, si evidenzia che sono osservati anche i limiti ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia

pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio (n), scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio (n).

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 non prevede più la possibilità di accantonare a bilancio di previsione una quota inferiore, come evidenziato nella seguente tabella.

FASE	% DI ACCANTONAMENTO		
	2026	2027	2028
PREVISIONE	100%	100%	100%
RENDICONTO (*)	100%	100%	100%

(*) In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo d'amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione che il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli. Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

- Tassa rifiuti;
- Proventi recupero evasione tributaria;
- Proventi sanzioni codice della strada e recupero evasione;
- Fitti attivi e spese condominiali.

Le altre entrate per l'andamento storico non sono considerabili di dubbia e difficile esazione.

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto il metodo della media semplice del rapporto fra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti dell'ultimo quinquennio. Il fondo è determinato applicando all'importo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 della media ottenuta.

Nel prospetto sotto riportato viene indicato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, secondo i principi di Arconet, come di seguito riepilogato.

Comune di Pozzolengo

FONDO DI RISERVA

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge (min. 0,3% e max 2% delle spese correnti iscritte in bilancio). Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (Utilizzo di entrate vincolate) e 222 (Anticipazioni di tesoreria), il limite minimo previsto è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** superiore allo 0,2% delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del D.Lgs. n. 267/2000.

ANNO 2026	
Spese correnti previste in bilancio	3.158.075,13
Minimo (0,30%)	9.474,23
Minimo (0,45%)	14.211,34
Massimo (2%)	63.161,50
(10181101/1) FONDO RISERVA PREVISTO IN BILANCIO	15.602,20
	0,49%
Spese finali di cassa	7.930.707,60
(10181101/2) FONDO RISERVA DI CASSA	20.000,00
	0,25%

ANNO 2027	
Spese correnti previste in bilancio	3.113.891,20
Minimo (0,30%)	9.341,67
Minimo (0,45%)	14.012,51
Massimo (2%)	62.277,82
(10181101/1) FONDO RISERVA PREVISTO IN BILANCIO	21.765,37
	0,70%

ANNO 2028	
Spese correnti previste in bilancio	3.126.911,32
Minimo (0,30%)	9.380,73
Minimo (0,45%)	14.071,10
Massimo (2%)	62.538,23
(10181101/1) FONDO RISERVA PREVISTO IN BILANCIO	21.980,24
	0,70%

FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato “Fondo di garanzia debiti commerciali”, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluiscce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145). L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b). Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'art. 1 del Decreto 4 marzo 2025, in attuazione di quanto stabilito dal comma 788 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), decreto prevede che i comuni, (...), sono tenuti ad assicurare un contributo alla finanza pubblica, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l'anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l'anno 2025,

260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

Gli importi a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono definiti nella Tabella di cui all'Allegato C del predetto decreto. In particolare, gli importi stanziati nel bilancio sono i seguenti:

	2026	2027	2028
FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	15.827,00	15.827,00	15.827,00

ACCANTONAMENTI PER PASSIVITÀ POTENZIALI

Nel bilancio di previsione sono stati previsti accantonamenti per passività potenziali per **€ 1.000,00**.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025 risulta essere di **€ 967.434,65**, come illustrato nel seguente prospetto.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	829.502,93
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	74.417,31
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	6.229.383,97
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	6.219.881,05
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificate si nell'esercizio 2025	2.794,53
(+)	Incremento dei residui attivi già verificate si nell'esercizio 2025	624,88
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificate si nell'esercizio 2025	0,00
(=)	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	911.253,51
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	255.525,78
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	199.344,64
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2025 (1)	0,00
(=)	A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025	967.434,65

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025		
Parte accantonata (3)		
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2025 (4)		314.551,69
- Fondo anticipazioni liquidità (5)		0,00
- Fondo perdite società partecipate (5)		0,00
- Fondo contenzioso (5)		30.000,00
- Fondo garanzia debiti commerciali		0,00
- Fondo obiettivi di finanza pubblica		0,00
- Altri accantonamenti (5)		40.988,15
	B) Totale parte accantonata	385.539,84
Parte vincolata		
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		167.014,36
- Vincoli derivanti da trasferimenti		124.586,00
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
- Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	291.600,36
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	50.000,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	240.294,45
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025 previsto nel bilancio:		
Utilizzo quota accantonata	(da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata		11.451,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti	(previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile	(previa approvazione del rendiconto)	0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	11.451,00

Al bilancio di previsione 2026-2028 è stato applicato l'avanzo di amministrazione vincolato presunto da leggi e principi contabili per € 11.451,00 per il rimborso della quota annuale dei ristori di entrata legati all'emergenza Covid-19.

A tal fine al bilancio di previsione è stato allegato il prospetto a/2 elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Comune al fine di programmare la realizzazione delle opere pubbliche sul proprio territorio è tenuto ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori sulla base degli schemi tipo previsti dalla normativa. Il programma triennale 2026-2028 e l'elenco annuale sono stati adottati con apposita deliberazione della Giunta comunale e sono stati inseriti nel documento unico di programmazione 2026-2028.

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento diretto all'indebitamento.

Comune di Pozzolengo

Nel dettaglio gli investimenti programmati e le relative fonti di finanziamento sono i seguenti:

ANNO 2026	Stanziamento 2026	Oneri di urbanizzazione / Monetizzazioni	Contributi
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00	
IMPIANTI DI VIDEOSRVEGLIANZA E SICUREZZA STRADALE	5.000,00	5.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	3.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA	3.000,00	3.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	103.000,00	3.000,00	100.000,00
ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BIBLIOTECA FIN. OOUU	15.000,00	15.000,00	
ACQUISTO IMMOBILE DA ADIBIRE AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	100.000,00	0,00	100.000,00
RECUPERO FABBRICATO DA ADIBIRE AD ASSOCIAZIONI CULTURALI	250.000,00	0,00	250.000,00
PNRR M5C2 - 3.1 CUP: H45B25000260001 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE FINANZIATO DA UE NEXT GENERATION EU	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI	50.000,00	50.000,00	
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.500,00	4.500,00	
RISTRUTTURAZIONE E RISAGOMATURA ASSI VIARI FIN. CONTRIBUTO STATALE	100.000,00	0,00	100.000,00
ACQUISTO ARREDO URBANO	3.000,00	3.000,00	
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	5.000,00	5.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	15.000,00	15.000,00	
CONTRIBUTO PER EDIFICI ED ATTREZZATURE DESTINATE AL CULTO	2.500,00	2.500,00	
CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89	10.000,00	0,00	10.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE.	10.000,00	10.000,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	
TOTALE TITOLO 2	2.083.000,00	143.000,00	1.940.000,00

ANNO 2027	Stanziamento 2027	Oneri di urbanizzazione / Monetizzazioni	Contributi
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00	
IMPIANTI DI VIDEOSRVEGLIANZA E SICUREZZA STRADALE	5.000,00	5.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	3.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA	3.000,00	3.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	3.000,00	3.000,00	
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI	50.000,00	50.000,00	
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.500,00	4.500,00	
RISTRUTTURAZIONE E RISAGOMATURA ASSI VIARI FIN. CONTRIBUTO STATALE	100.000,00	0,00	100.000,00
ACQUISTO ARREDO URBANO	3.000,00	3.000,00	
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	5.000,00	5.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	15.000,00	15.000,00	
CONTRIBUTO PER EDIFICI ED ATTREZZATURE DESTINATE AL CULTO	2.500,00	2.500,00	
CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89	10.000,00	0,00	10.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE.	10.000,00	10.000,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	
TOTALE TITOLO 2	238.000,00	128.000,00	110.000,00

ANNO 2028	Stanziamento 2028	Oneri di urbanizzazione / Monetizzazioni	Contributi
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE	20.000,00	20.000,00	
IMPIANTI DI VIDEOSRVEGLIANZA E SICUREZZA STRADALE	5.000,00	5.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE	3.000,00	3.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA	3.000,00	3.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA COMUNALE	2.000,00	2.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	3.000,00	3.000,00	
MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI	50.000,00	50.000,00	
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	4.500,00	4.500,00	
RISTRUTTURAZIONE E RISAGOMATURA ASSI VIARI FIN. CONTRIBUTO STATALE	100.000,00	0,00	100.000,00
ACQUISTO ARREDO URBANO	3.000,00	3.000,00	
ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE	5.000,00	5.000,00	
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	15.000,00	15.000,00	
CONTRIBUTO PER EDIFICI ED ATTREZZATURE DESTINATE AL CULTO	2.500,00	2.500,00	
CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L. 13/89	10.000,00	0,00	10.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE.	10.000,00	10.000,00	
ACQUISTO ATTREZZATURE E BENI MOBILI PER PROTEZIONE CIVILE	2.000,00	2.000,00	
TOTALE TITOLO 2	238.000,00	238.000,00	238.000,00

Per quanto riguarda i proventi per permessi a costruire l'intera previsione è stata destinata al finanziamento della spesa in conto capitale per le finalità di legge.

Nel corso del 2025 l'Ente ha aderito all'avviso M5C2 INVESTIMENTO 3.1 "SPORT E INCLUSIONE SOCIALE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU candidando un progetto di € 1.380.000,00.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiosi, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, saranno conclusi entro l'anno. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

ELENCO DELLE GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI O ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

L'Ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.

ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

SOCIETA' PARTECIPATE

Gli organismi partecipati dal Comune di Pozzolengo sono i seguenti:

	Denominazione	Tipologia	% di partecipazione	Sito Internet
1	GARDA UNO S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI	2,64%	https://www.gardauno.it/it/societ%C3%A0-trasparente
2	AZIENDA SPECIALE GARDA SOCIALE	AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	3,09%	http://www.serviziocialigardabresciano.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
3	GAL GARDA E COLLI MANTOVANI	SCARL	2,54%	http://www.galcollinemorenichedelgarda.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=101

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

ALTRE INFORMAZIONI

Le previsioni di bilancio sono state formulate nel rispetto delle normative vigenti e dei principi contabili e risultano coerenti con le strategie e gli obiettivi definiti nel Documento Unico di Programmazione.

Comune di Pozzolengo

Alla luce di una valutazione complessiva della situazione normativa attuale si ritiene sia **opportuna e necessaria l'approvazione del bilancio**, così come illustrato nella presente nota integrativa.

Pozzolengo, lì 05/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Ivano Marcheselli